



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183”*;

VISTO in particolare l’articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il quale, al comma 1, prevede che *“in alternativa al modello previsto dall’articolo 26, in riferimento ai settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale abbiano adeguato le fonti normative e istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 o del fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, alle finalità perseguite dall’articolo 26, comma 1, si applichino le disposizioni di cui ai commi seguenti del medesimo articolo 27”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 95581 del 29 aprile 2016, emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per i lavoratori del settore artigiano *“FSBA”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2020, repertorio n. 8 del 2 aprile 2020, con il quale sono state assegnate, previa ripartizione, le somme previste ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto direttoriale, repertorio n. 85 del 21 aprile 2020, con il quale sono state interamente trasferite le risorse finanziarie assegnate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° aprile 2020, repertorio n. 8 del 2 aprile 2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* che, all'articolo 68, comma 1, lettere f), stabilisce che, al secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *"80 milioni"* sono sostituite dalle seguenti: *"1.100 milioni"*;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, repertorio n. 11 del 30 maggio 2020, con il quale sono state assegnate, previa ripartizione, le ulteriori risorse finanziarie stanziare dall'articolo 68, comma 1, lettere f) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 giugno 2020, repertorio n. 41 del 15 giugno 2020, con il quale sono state trasferite le prime risorse finanziarie assegnate con il decreto interministeriale del 29 maggio 2020, repertorio n. 11 del 30 maggio 2020;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 13 del 17 luglio 2020, con il quale sono state interamente trasferite le risorse finanziarie assegnate con il decreto interministeriale del 29 maggio 2020, repertorio n. 11 del 30 maggio 2020;



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* che, all'articolo 16, comma 1, stabilisce che, al comma 6, dell'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole *“1.1000 milioni di euro”* sono sostituite dalle seguenti: *“1.600 milioni di euro”* e che al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, articolo, quest'ultimo, aggiunto dall'articolo 71, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 settembre 2020, repertorio n. 13 del 12 settembre 2020, con il quale sono state assegnate, previa ripartizione, le ulteriori risorse finanziarie stanziare dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, repertorio n. 14 del 30 settembre 2020, con il quale sono state interamente trasferite le risorse finanziarie, assegnate con decreto interministeriale dell'11 settembre 2020, repertorio n. 13 del 12 settembre 2020;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”* che, all'articolo 1, comma 7, stabilisce che *“I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020; tale importo è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto*



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020, con il quale sono state assegnate, previa ripartizione, le ulteriori risorse finanziarie stanziato dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto interministeriale del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020, in cui si rappresenta che *“le somme assegnate dal precedente comma 1 saranno trasferite ai rispettivi Fondi con successivi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante la compilazione di un apposito file Excel come da foglio allegato che costituisce parte integrante del presente decreto”;*

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, repertorio n. 20 del 20 novembre 2020, con il quale sono state trasferite le prime risorse finanziarie assegnate con decreto interministeriale del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, repertorio n. 368 del 3 dicembre 2020, con il quale sono state



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

trasferite ulteriori risorse finanziarie assegnate con decreto interministeriale del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020;

VISTO decreto direttoriale di impegno n. 5834 del 29 gennaio 2021, repertorio n. 7, assunto in favore di FSBA e Forma.Temp per la somma complessiva di 1.162.214.731,60 euro, a valere sul capitolo di bilancio 2419, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;

VISTO, in particolare, che le risorse relative al decreto di cui al precedente capoverso sono state impegnate per l'importo di 727.892.146,58 euro in favore di FSBA e di 434.322.585,02 euro in favore di Forma.Temp;

VISTA la nota prot. n. 38 del 4 febbraio 2021 e la successiva lettera di chiarimento n. 43 del 5 febbraio 2021, con le quali il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", a fronte di specifica richiesta avanzata con nota prot. n. 1131 del 4 febbraio 2021, nel comunicare il fabbisogno, asseverato dall'organo di controllo, per l'erogazione delle prestazioni di sostegno al reddito Covid-19 ai lavoratori del comparto artigiano, ha richiesto il trasferimento di complessivi 265.613.230,53 euro a copertura delle domande "*al momento rendicontate*" per i periodi fino al 31 dicembre 2020;

RITENUTO di trasferire al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA" la somma richiesta;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del decreto interministeriale del 15 ottobre 2020, repertorio n. 17 del 16 ottobre 2020, sono trasferiti, al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo "FSBA", 265.613.230,53 euro.



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 2

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto, pari a 265.613.230,53 euro si provvede a valere sulle risorse iscritte per l'anno 2021 in conto residui sul capitolo 2419 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma,

*Il Direttore Generale
degli Ammortizzatori sociali e della formazione
Agnese De Luca*

*Il Ragioniere Generale dello Stato
Biagio Mazzotta*